

Prot n. 80

Spett.le
A.O. Universitaria
Policlinico – Vittorio Emanuele

Dott. Maurizio Grasso
(Dirigente Sett. Prov. ed Econ.)

Dott.ssa Vittoria Venuto (RUP)

Catania, 18 novembre 2015

Oggetto: bando di gara per "lavori di completamento e fornitura sale operatorie edificio 8 D presidio G. Rodolico".

Termine presentazione offerte: 23 novembre 2015

Importo: 4.722.904,86

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo quanto segue:

1. Clausola III.1.1 (Requisiti di partecipazione):

Sono indicate quali lavorazioni oggetto dell'appalto le cat. OG1 e OG11, per quest'ultima è indicata la facoltà di subappalto nella misura del 100%.

Si rileva che ai sensi dell'art. 37 c. 11 D.lgs. n. 163/'06 e a seguito della legge n. 80/2014, l'art. 12 di quest'ultima ha disposto che alcune lavorazioni tra cui quelle rientranti nella cat. OG11 (impianti tecnologici) qualora superino il 15% dell'importo complessivo dell'appalto (di lavori), come nel caso in specie, sono subappaltabili nel limite massimo del 30%.

2. Clausola III.2.4 e II.2.5 (capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti):

Ai fini della partecipazione alla gara di fornitura e lavori, sono richiesti i requisiti attinenti alla quota di forniture (fatturato, referenze bancarie) e, altresì, per la quota di lavori è richiesto alle imprese oltre al possesso di idonea attestazione SOA nella categoria di lavori e relativa classifica adeguati ai lavori da assumere (cat. OG 1 + OG11) anche un ulteriore requisito di qualificazione, ovverosia "*aver realizzato negli ultimi tre esercizi almeno due sale operatorie in ospedali pubblici e privati*".

Osserviamo che, ai sensi dell'art. 60 comma 3 DPR n. 207/'10, **l'attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente** per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. Ancor più incisivamente segue il comma 4, il quale prescrive il divieto alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Invero, come rilevato da copiosa giurisprudenza e prassi, è precluso alle stazioni appaltanti prevedere "requisiti ulteriori" e più limitativi oltre l'attestazione SOA,

ritenendosi il bando così formulato viziato da illegittimità (Sentenze Cons. Stato n. 14/2010, n. 8292/2004; Sent. TAR Lazio n. 12218/2008; Pareri A.N.A.C. n. 86/2009 e n. 71/2007).

Conseguentemente, sulla base dei precetti normativi e della giurisprudenza sopra citati, i requisiti speciali tra cui quelli tecnici-organizzativi che devono possedere le imprese per partecipare alle gare d'appalto di lavori pubblici, devono intendersi inderogabili da parte della stazione appaltante che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.

La ragione, come appare evidente, risiede nella ingiustificata restrizione dell'accesso alla gara, in contrasto con la normativa vigente in materia, oltretutto con il *favor participationis* cui devono uniformarsi le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola